CAMERA DEI DEPUTATI N. **5422**-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

l'8 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 4149)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 dicembre 1999

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(DE CASTRO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(PIAZZA)

—

Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 dicembre 1999

(Relatore: **BARTOLICH**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 9 febbraio 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 9, relativo alla selezione del personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero, appare opportuno chiarire se il periodo di servizio prestato in istituzioni all'estero, ai sensi del comma 3, e quello prestato in scuole europee, ai sensi del comma 4, possano essere cumulabili tra di loro e se conseguentemente il personale che abbia svolto servizio all'estero possa essere ammesso a partecipare alla selezione per la destinazione nelle scuole europee, e viceversa, oppure se a tali soggetti sia preclusa l'ammissione alla selezione;

2) al medesimo articolo 9, comma 4, non sono, inoltre, individuati i criteri da adottare per la predisposizione della specifica graduatoria prevista per il personale da destinare alle medesime scuole europee, non risultando, peraltro, chiaro se tali criteri possano essere gli stessi di cui al comma 1.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Al relativo onere, pari a lire 1000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

all'articolo 4, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Al relativo onere, pari a lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »; inoltre, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-*bis*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: « All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »; inoltre, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-*bis*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: « in lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1999-2000 » con le seguenti: « in complessive lire 7.000 milioni »;

all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente: « All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO approvato dalla Camera dei deputati	TESTO modificato dal Senato della Repubblica	TESTO della Commissione
—	—	—
ART. 1.	ART. 1.	ART. 1.
(Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM).	*(Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM).*	*(Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM).*
1. È prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia ECMM. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	*Identico.*	*Identico.*
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		
ART. 2.	ART. 2.	ART. 2.
(Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite).	*(Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite).*	*(Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite).*
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo	*Identico.*	*Identico.*

1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 EURO annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 EURO annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 EURO per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.		
ART. 3. *(Delegazione generale palestinese in Italia).*	ART. 3. *(Delegazione generale palestinese in Italia).*	ART. 3. *(Delegazione generale palestinese in Italia).*
1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella	*Identico.*	1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella

legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.		legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, **pari a lire 1000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001,** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000,** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
ART. 4.	ART. 4.	ART. 4.
(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo).	*(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo).*	*(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo).*
1. È prorogata fino al 31 dicembre 1999 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello	1. È prorogata fino al 31 dicembre **2000** la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per **gli anni** 1999 **e 2000**. Al relativo onere si provvede mediante corri-	1. È prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli anni 1999 e 2000. Al relativo onere, **pari a lire 700 milioni,** si prov-

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000,** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. **2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**
ART. 5.	ART. 5.	ART. 5.
(Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero).	*(Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero).*	*(Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero).*
1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 82 unità, di cui 4 da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è elevato a 41 unità, comprese le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.	*Identico.*	1. *Identico.*
2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto		2. *Identico.*

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal **2000,** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.		bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2000,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		4. *Identico*.
ART. 6.	ART. 6.	ART. 6.
(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).	*(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).*	*(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).*
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.	*Identico*.	1. *Identico*.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 « Funzionamento » (capitolo 4450) dello stato di previsione del Ministero degli		2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in **complessive lire 7000 milioni**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 « Funzionamento » (capitolo 4450) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo

affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per gli stessi anni dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.		intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per gli stessi anni dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		3. *Identico*.
ART. 7.	ART. 7.	ART. 7.
(Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza).	*(Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza).*	*(Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza).*
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente:	*Identico*.	1. *Identico*.
« *4*. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero ».		

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.		2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal **2000,** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2000,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		3. *Identico*.
ART. 8.	ART. 8.	ART. 8.
(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero).	*(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero).*	*(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero).*
1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi.	1. *Identico*.	*Identico*.
2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.	2. *Identico*.	
	3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'ero-	

	gazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.	
ART. 9.	ART. 9.	ART. 9.
(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero).	*(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero).*	*(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero).*
1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.	1. *Identico.*	*Identico.*
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,	2. *Identico.*	

per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblica ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 38 del 16 maggio 1997.

3. Il personale di cui al comma 1 non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio nel territorio nazionale di almeno cinque anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

4. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita

	in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni. **5. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale interessato.**	
3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i commi 1 e 2.	**6.** Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con **il presente articolo.**	
ART. 10.	ART. 10.	ART. 10.
(Entrata in vigore).	*(Entrata in vigore).*	*(Entrata in vigore).*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*	*Identico.*

PAGINA BIANCA

DDL13-5422C
Lire 500